



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - Art. 52 del D. L.gs 15 dicembre 1997, n. 446)

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/05/2023

Indice:

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	pagina 3.
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	pagina 3
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	pagina 4.
Articolo 4 - Tariffe.....	pagina 5
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	pagina 5
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	pagina 6
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	pagina 7
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	pagina 8
Articolo 9 - Sanzioni	pagina 8
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	pagina 9
Articolo 11- Rimborsi	pagina 9
Articolo 12 - Contenzioso.....	pagina 9
Articolo 13 – Il Funzionario responsabile.....	pagina 10
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali.....	pagina 10

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e competenze

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione della tassa di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
4. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate con il presente atto si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42 comma 2 lett f) del D.lgs.18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e comunque entro la misura massima stabilita dalla normativa

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Cipirello, in materia di turismo, in materia di turismo e promozione del territorio nell'ambito delle funzioni e compiti spettanti ai Comuni tra cui:
 - marketing turistico e territoriale nei termini di comunicazione dell'immagine;
 - cura e manutenzione del decoro urbano; - investimenti sulla mobilità urbana;
 - realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali iniziative e manifestazioni fieristiche nei termini di fiere e workshop;
 - sviluppo di punti di accoglienza e informazione per i turisti;
 - cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione, altri Enti, Associazioni di Categoria o Privati;
 - progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - acquisto hardware e software; risorse umane; prestazioni di servizio, finalizzati alla lotta all'evasione ed elusione dell'imposta di soggiorno;
2. Per l'anno 2023, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal sessantesimo giorno dell'entrata in vigore della delibera di approvazione del presente regolamento. A partire dal 2024, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di San Cipirello.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività

saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di San Cipirello. *(Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione ad uso abitativo non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e di pulizia locali, stipulati da persone fisiche, fuori dall'esercizio di attività di impresa, ovvero gestori di portali di servizi telematici che mettono in contatto la domanda con l'offerta).*

5. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e in particolare investimenti e interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica. Si impegna, con tempi e modalità stabilite dall'Amministrazione ed in base alla disponibilità dimostrata dagli interlocutori, a concertare con le associazioni di categoria e/o tramite strumenti di partecipazione e con il coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari, l'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta, di cui al successivo comma.

6. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di gestione; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi (investimenti e azioni a favore del turismo di cui al precedente comma) stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.

7. L'Amministrazione, stante gli articoli precedenti, può costituire un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti della Giunta e del Consiglio, delle Associazioni di categoria, oppure da soggetti singoli o collettivi invitati dall'Amministrazione Comunale, per monitorare l'applicazione dell'imposta, le eventuali problematiche di carattere tecnico e l'effettivo impiego del gettito e per pianificare gli interventi, raccogliere idee e proposte per la destinazione derivante dal gettito dall'Imposta di Soggiorno per l'anno successivo da convocare entro il 30 dicembre di ogni anno.

Articolo 3 - Soggetto attivo e passivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Cipirello;
2. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di San Cipirello e non risulta iscritto all'anagrafe di San Cipirello.
3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017. Questi, provvedono alla riscossione dell'imposta e rispondono direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di San Cipirello;
4. I responsabili degli obblighi tributari di cui al comma 3, sono responsabili verso l'ente del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui al comma 2, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4. comma I ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
5. Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, ed entrato in vigore il 19 maggio 2020, all'articolo 180 muta la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive / agriturismi / locazioni turistiche che dal 19 maggio 2020 non sono più classificati come "agenti contabili", bensì riconosciuti come "responsabili del pagamento della imposta di soggiorno" con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Questa modificazione dell'inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che venendo meno la qualificazione di agente contabile non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno

successivo a quello di riferimento, bensì deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

6. Il funzionario responsabile dell'imposta, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tributi, procede con il resoconto contabile, in uno alle dichiarazioni rese dai responsabili degli obblighi tributari e all'elenco identificativo degli stessi, e trasmette il tutto al Responsabile dell'Area Servizio economico Finanziario e Tributi locali.

Articolo 4 - Tariffe

1. In sede di prima applicazione e tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture sono determinate come segue:
2. Euro 1 (uno) al giorno per persona negli alberghi a 1 e 2 stelle;
3. Euro 1,50 (uno e cinquanta centesimi) al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
4. Euro 2 (due) al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
5. Euro 2,50 (due e cinquanta centesimi) al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
6. Euro 3 (tre) al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;
7. Euro 1 (uno) al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea
8. Euro 1 (uno) al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;
9. Euro 1 (uno) al giorno per persona nei bed and breakfast a 1 e 2 stelle;
10. Euro 1,50 (uno e centesimi 50) al giorno per persona nei bed and breakfast a 3 stelle;
11. Euro 1 (uno) al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
12. Euro 1 (uno) al giorno per persona negli affittacamere;
13. Euro 1 (uno) al giorno per persona nelle case per ferie;
14. Euro 1 (uno) al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i residenti nel Comune di San Cipirello
 - i minori fino al compimento del 10° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

- coloro che soggiornano per periodi superiori a 14 giorni consecutivi, son tenuti al pagamento dell'imposta fino al quattordicesimo pernottamento compreso. Dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in avanti, l'imposta non è dovuta;
- coloro che partecipano a programmi di mobilità europei, regionali e nazionali (es." Erasmus", "Europa per i Cittadini") per la durata del soggiorno, previo rilascio dell'autocertificazione ai fini dell'esenzione dell'imposta di soggiorno resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 200 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura è finalizzato alla partecipazione al programma in oggetto;
- il "portatore di handicap in situazione di gravità", di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992 e relativo accompagnatore, il tutto debitamente documentato;
- Portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione;
- per le famiglie numerose oltre cinque componenti, pagano solo 5 di essi che rientrano nelle categorie individuate al presente articolo.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato, il quale rilascia quietanza dell'importo riscosso.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di San Cipirello. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.
5. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti inoltre a:
 - a. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
 - b. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - c. presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d. segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 2, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale (oppure su altro documento non fiscale in caso di B&B non imprenditoriale) rilasciata al cliente, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando in ogni caso la seguente dicitura: "assolta imposta di soggiorno €, deliberazione C.C. n. _____.";
5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:

- copia delle quietanze debitamente numerate e datate rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
- copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune;
- copia dei versamenti effettuati alla Tesoreria dell'Ente (Bonifici, bollettini postali, ecc.);
- ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta.

6. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, comunicano mensilmente al Comune il numero dei soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture nel corso di ciascun mese, con indicazione di quelli esenti ai sensi del presente regolamento, dell'imposta dovuta, di quella riscossa e degli estremi del versamento al Comune, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo dell'imposta nonché i dati anagrafici dei soggetti che, seppur dovuta, non hanno versato l'imposta. La comunicazione, se prodotta in modalità cartacea, deve essere trasmessa unitamente all'attestazione del versamento all'ufficio protocollo dell'Ente entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. oppure inviata via PEC e sottoscritta digitalmente dal gestore all'indirizzo protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it

7. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero i soggetti responsabili degli obblighi tributari, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e rispondono direttamente del corretto e integrale versamento della stessa al Comune.

6. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero i soggetti responsabili degli obblighi tributari è responsabile della presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 4. comma I ter, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (...“la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo”...), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di San Cipirello

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Agropoli;
- b. tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di San Cipirello;
- c. mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro; d. mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei contribuenti. Il versamento dovrà contenere la causale *“Imposta di Soggiorno e il mese di riferimento”*;

4. I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'articolo 3, comma 3 del presente regolamento, sono responsabili verso l'ente del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno con proprio personale amministrativo in forza all'Area Tributi, con verifiche periodiche esercitano controlli e ricerche atti a scovare le strutture ricettive che eludono e/o evadono l'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, sono obbligati a esibire all'Ente impositore, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:

a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;

b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.

c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Il soggetto passivo ovvero il gestore della struttura ricettiva deve ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comune può, altresì, effettuare accessi presso le strutture ricettive previa comunicazione da notificare almeno sette giorni prima dalla data dell'accesso.

Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

– invitare i soggetti passivi, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, e i gestori delle strutture ricettive, ad esibire o trasmettere atti e documenti amministrativi utili all'accertamento e alla verifica della corretta gestione dell'imposta di soggiorno;

– disporre controlli e verifiche a mezzo della Polizia Municipale;

– inviare ai gestori delle strutture ricettive, e ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

– commissionare sondaggi ed interviste;

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo:

- a. per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 10 prevista dall'articolo 4, comma I ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo dovuto.
 - b. per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997.
 - c. al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.
2. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 3. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 4. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 4 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Nel caso di versamento in misura superiore rispetto a quella dovuta, l'importo non dovuto è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze, entro il termine di cinque anni dal pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione mensile prevista dal presente regolamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 2000,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale. In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare si conteggiano gli interessi legali di legge. Alla domanda di rimborso dovranno essere allegati copie delle pezze giustificative che dimostrino il diritto allo stesso (registro pernottamenti, fatture, quietanze IDS etc.). La compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici euro a trimestre.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai gestori ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può essere proposto al Giudice di Pace territorialmente competente;

Art. 13 - Responsabile dell'imposta

Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile dell'Area 2 Servizi economici finanziari e Tributi locali –del Comune di San Cipirello.

Art. 14 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento diventano operative con la pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di Consiglio Comunale con cui si è proceduto all'approvazione.
3. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Decreto legislativo n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia delle Finanze Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
4. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del codice civile, di legge e di regolamento relative alla materia